



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI IN MODALITÀ TELEMATICA

(Deliberazione Assemblea dei Sindaci dell'AURI n. 13 del 29/09/2026)

Sommario

Art. I - Oggetto.....	3
Art. 2 – Principi e criteri	3
Art. 3 – Requisiti tecnici	3
Art. 4 – Convocazione	3
Art. 5 – Partecipazione sedute	4
Art. 6 – Accertamento numero legale	4
Art. 7 – Svolgimento sedute	5
Art. 8 – Sedute in forma mista	5
Art. 9 – Regolazione interventi.....	6
Art.10 – Votazioni	6
Art. 11 – Verbali	6
Art.12 – Protezione dati personali.....	7
Art.13 – Norme finali.....	7

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Sindaci dell'AURI che si tengono mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto o in forma mista.

Art. 2
Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai seguenti principi definiti dal TUEL:
 - a) pubblicità: le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Sindaci dell'AURI si svolgono su apposito portale per la gestione delle videoconferenze. Le videoriprese devono rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza e mediante la preventiva informazione ai sindaci membri contenuta nell'avviso di convocazione, ai sensi dello Statuto dell'AURI, garantendo il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;
 - c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni (in formato elettronico audio/video) e la relativa conservazione.

Art. 3
Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità per tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli partecipanti;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - h) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni in formato elettronico audio/video, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario verbalizzante abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4
Convocazione

1. Il Presidente dell'AURI convoca le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Sindaci mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata del comune di appartenenza del

sindaco componente o altra comunicazione elettronica certificabile in caso di temporaneo impedimento, secondo quanto stabilito dallo Statuto.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta, con espressa indicazione anche del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e le modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza.
3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, si osservano le disposizioni contenute nello Statuto dell'AURI.
4. L'invito di partecipazione alla seduta in videoconferenza viene trasmesso direttamente dalla piattaforma telematica utilizzata. Per l'Assemblea dei Sindaci l'invito viene trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del comune e a quello istituzionale del sindaco, salvo diversa indicazione, mentre per il Consiglio Direttivo l'invito è trasmesso esclusivamente all'indirizzo email fornito dal sindaco membro.
5. Ogni sindaco può delegare un assessore o un consigliere comunale ai fini della partecipazione alle adunanze. A tal fine deve essere trasmesso all'AURI, entro il giorno antecedente la riunione, l'atto di delega con l'indicazione del nominativo e del relativo indirizzo di posta elettronica al quale trasmettere l'invito per la videoconferenza. Per la partecipazione al Consiglio Direttivo è necessario fornire anche il numero di cellulare per l'invio dell'OTP per l'accesso in piattaforma.
6. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche dipendenti dell'Ente competenti nelle materie oggetto di trattazione o altri soggetti istituzionali esterni all'AURI (organo di revisione, dirigenti/funzionari di altri enti).
7. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
8. La documentazione relativa agli argomenti trattati può essere resa disponibile direttamente sulla piattaforma di gestione delle videoconferenze, con accesso riservato per ciascun componente o delegato, al quale è previamente inviato il link per accedervi, nonché trasmessa ai medesimi indirizzi di posta elettronica utilizzati per la convocazione, secondo i termini definiti dallo Statuto.

Art. 5

Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale, al fine della partecipazione in videoconferenza, deve assicurarsi della idoneità della propria connessione, nonché garantire che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
3. Ciascun componente, delegato o altro soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni telematiche, è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza in piattaforma e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.
4. Ai fini della partecipazione da remoto è necessario accedere in piattaforma utilizzando il link di invito trasmesso dal sistema ed autenticarsi con le proprie credenziali, che sono strettamente personali e riservate. Non è ammessa la trasmissione del link a terzi; l'eventuale delegato riceverà direttamente dalla piattaforma il link personale di accesso.

Art. 6

Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertato il raggiungimento del numero legale da parte del Direttore o dal

dirigente verbalizzante che lo sostituisce, mediante verifica sulla piattaforma e acquisizione delle presenze.

2. Viene altresì assicurata la possibilità per ogni componente di essere identificato e di partecipare alla discussione, anche intervenendo nella trattazione degli argomenti affrontati.
3. L'acquisizione delle presenze potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, al fine di verificare il numero legale durante la seduta.
4. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Sindaci presenti in aula, che quelli collegati da remoto.
5. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7

Svolgimento delle sedute

1. Le sedute in videoconferenza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Sindaci si intendono svolte presso la sede legale dell'Ente o in una delle sue strutture operative territoriali decentrate, salvo scelta in via eccezionale di una sede terza. Nella seduta devono essere presenti, qualora possibile, il Presidente dell'AURI e il Direttore al quale compete il compito di verbalizzare le sedute; in casi di sua assenza o impedimento la funzione di verbalizzante può essere svolta da un dirigente. In caso di impossibilità ad essere presenti di persona, è consentito il collegamento in videoconferenza garantendo comunque lo svolgimento delle funzioni.
2. I lavori del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Sindaci sono presieduti dal Presidente dell'AURI assistito dal Direttore, secondo quanto stabilito dallo Statuto.
3. Il Direttore assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento; il Presidente può dare comunque corso alla seduta se il numero legale è garantito, ferma la possibilità di comunicazione firmata dell'intenzione di voto da parte del componente tramite email, o altro mezzo elettronico certificato, in caso di difficoltà riscontrate nel collegamento in teleconferenza. In alternativa può disporre, con il consenso degli altri membri presenti, una sospensione dei lavori per un tempo ragionevolmente limitato al fine di consentire l'effettiva partecipazione del componente impossibilitato per motivi tecnici;
 - b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso, per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare, si procederà in altra seduta. Il Presidente può comunque disporre la sospensione dei lavori per un tempo ragionevolmente limitato per consentire il rientro degli assenti al fine del raggiungimento del numero legale; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.
4. Ciascun atto che debba essere posto all'esame del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei Sindaci in corso di seduta e che non sia sottoposto a preventiva iscrizione all'ordine del giorno, è depositato nell'apposita sezione della piattaforma informatica, in modo da consentirne la consultazione.

Art. 8

Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Sindaci possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, nella sede definita nella convocazione, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i componenti presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale le modalità di presenza.

Art. 9
Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i partecipanti ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate e previste in piattaforma. La durata degli interventi va intesa ragionevolmente per un massimo di 15 minuti.
2. Il Presidente può autorizzare interventi da parte di componenti del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Sindaci o di altri soggetti invitati alla seduta in relazione a determinati argomenti.
3. I partecipanti intervengono previa ammissione del Presidente direttamente in procedura, attivando la propria videocamera ed il microfono che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.
4. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art.10
Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso invitando ad esprimere il proprio voto in piattaforma.
2. Il voto è espresso avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento dell'identità dei votanti e l'espressione del voto.
3. In caso di seduta in forma mista i presenti alla seduta dovranno comunque utilizzare la piattaforma per esprimere il proprio voto.
4. Il Presidente, con l'assistenza del Direttore, accerta in piattaforma l'avvenuta espressione di voto da parte di tutti i presenti, quindi proclama il risultato della votazione, evidenziando il numero dei voti favorevoli e degli eventuali astenuti e/o contrari e se possibile esponendo a video il risultato:
5. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, la seduta può essere sospesa per un tempo stabilito dal Presidente se il problema è riscontrato da un numero pari ad almeno la metà dei partecipanti. In questo caso la votazione viene riaperta previa nuova acquisizione dei presenti e verifica del quorum di validità della seduta.
6. Qualora i problemi di connessione siano riscontrati da un numero limitato di componenti del Consiglio o dell'Assemblea, per i quali risulta impossibile riconnettersi, è possibile trasmettere per email o altro a mezzo elettronico certificato la comunicazione firmata del proprio voto, che sarà acquisita al protocollo dell'ente e registrata in piattaforma, con conseguente certificazione della votazione.
7. In caso di mancato raggiungimento del quorum per la validità della votazione, o di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente procede a rinviare ad altra data l'esame del punto all'ordine del giorno.
8. La votazione elettronica viene certificata dalla piattaforma che gestisce la videoconferenza ed è conservata agli atti dell'Ente.

Art. 11
Verbali

1. Il verbale delle adunanze è redatto in formato elettronico audio/video, al fine di garantire la documentazione esatta di quanto discusso e dichiarato.
2. Il verbale attesta le modalità di partecipazione e svolgimento della seduta in videoconferenza o in forma mista e consiste nella registrazione fonografica effettuata in piattaforma.

3. La registrazione della seduta comprende altresì tutti gli interventi nel corso della seduta; in caso di problemi di connessione è possibile allegare la dichiarazione cartacea inviata dal partecipante e acquisita al protocollo.
4. Il verbale in formato elettronico audio/video è conservato agli atti dell'Ente; resta ferma la possibilità per il singolo componente di chiedere successivamente la registrazione o la trascrizione integrale della seduta.

Art.12

Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Sindaci dell'AURI o loro delegati, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti quali consulenti o organismi dell'Ente stesso che intervengono alla seduta su invito per specifici argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art.13

Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio allo Statuto dell'AURI, con particolare riferimento agli articoli riguardanti i termini e le modalità di convocazione, la trasmissione della documentazione all'ordine del giorno, la validità della seduta e delle deliberazioni.